

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2665/2016 promossa da:

L.G. S.N.C. DI L.L. E C. (C.F. (...)), in persona del suo socio amministratore, con il patrocinio dell'avv. BONICALZI MARIA CRISTINA e dell'avv. DONATI STEFANO

ATTRICE

contro

V.A. SPA (C.F. (...)), in persona del suo procuratore, con il patrocinio dell'avv. GUSSONI GIACOMO

A.S. (C.F. (...)), contumace

S. SOCIETA' SRL (C.F.), contumace

CONVENUTI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La società attrice espone che, in data 16.11.2015, il minibus di sua proprietà incorreva in un sinistro stradale mentre, nel territorio del Comune di Gallarate, percorreva la SS 336 in Direzione Malpensa Busto Arsizio.

Precisa l'attrice che il conducente del minibus aveva dovuto arrestare improvvisamente la marcia a causa di un'energica frenata di un autoarticolato che lo precedeva e che, pur essendo riuscito ad evitare la collisione con tale ultimo veicolo, veniva tamponato dall'autocarro che lo seguiva e, a causa dell'urto, andava a sbattere in un secondo momento contro l'autoarticolato posto a davanti a lui.

Deduce la società attrice di avere subito ingenti danni patrimoniali per il recupero e le riparazioni del veicolo, per il costo di noleggio di un bus sostitutivo necessario a completare il viaggio in corso, nonché a causa del fermo tecnico, durato 76 giorni, e alla conseguente indisponibilità del veicolo destinato all'effettuazione del servizio pubblico di linea e di viaggi ulteriori nei fine settimana.

L'attrice chiede pertanto la condanna della compagnia di assicurazione convenuta, della società proprietaria dell'autocarro e del conducente di questo, al risarcimento dei predetti danni quantificati in Euro 35.711,39 al netto dell'acconto di Euro 10.000,00 già versato dall'assicuratrice.

La compagnia di assicurazioni, costituitasi in giudizio, contesta sia la dinamica del sinistro, ritenendo mancante la prova che i danni derivanti dall'impatto con l'autoarticolato (quelli relativi alla parte anteriore del minibus) fossero riconducibili al tamponamento subito dal minibus, sia la quantificazione dei danni relativi alle riparazioni e al fermo tecnico, offrendo l'ulteriore somma di Euro 8.027,27 in via conciliativa e chiedendo il rigetto della domanda attorea.

La causa è stata istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di c.t.u. sul danno al veicolo.

L'istruttoria espletata ha permesso di accertare la dinamica del sinistro.

Il teste M.B., passeggero a bordo del minibus, sentito all'udienza del 19.7.2017 davanti al Tribunale di Ravenna delegato ex [art. 203](#) c.p.c., ha riferito delle sequenze del sinistro precisando chiaramente che il minibus di proprietà dell'attrice era fermo quando veniva tamponato dall'autocarro e solo a seguito del tamponamento si verificava l'urto con l'autoarticolato antistante.

Va, pertanto, affermata la piena responsabilità del conducente del veicolo tamponante ai sensi dell'[art. 2054](#), 1 comma, c.c., non avendo i convenuti provato che questi avesse fatto tutto il possibile per evitare la collisione e, in particolare, di avere tenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo procedeva, proprio al fine di avere il tempo di arrestare la marcia tempestivamente nel caso vi fossero improvvisi ostacoli ad impedirla. La seconda collisione va causalmente collegata con il tamponamento, come si evince dal racconto del fatto storico fatto dal teste.

Del tutto irrilevante è la considerazione della distanza alla quale il minibus si sarebbe arrestato dietro all'autoarticolato, rilevando unicamente che il conducente del minibus sia riuscito ad arrestare il veicolo evitando l'impatto.

Né la deposizione del teste B. appare messa in crisi dal confronto tra i danni alla parte posteriore e quelli alla parte anteriore del minibus. Il suddetto confronto non permette di concludere nel senso della preponderanza dei primi o dei secondi. I danni alla parte posteriore devono qualificarsi tutt'altro che lievi, se così li descrive il c.t.u.: "gravissimi deformazioni alla parte posteriore (figg.10-15), che ha provocato oltre allo sfondamento delle due porte vetrate, soprattutto delle marcate deformazioni all'ossatura vano porte, in particolare alle lamiere scatolate e di rivestimento della parte angolare destra. Il margine posteriore delle due pareti laterali è rimasto anch'esso compromesso. Il gancio di traino posteriore è andato distrutto. La difficoltà riparativa dei lamierati strutturali, a parte quelli da sostituire, si deve considerare di grave entità, soprattutto la porzione del pianale". Il maggior costo di riparazione della parte anteriore, poi, si giustifica considerando la collocazione nel vano motore dei principali organi meccanici, molti dei quali compromessi dall'urto.

Quanto ai danni patrimoniali lamentati dalla società attrice, risultano provati i seguenti:

- danni al veicolo, commisurati ai costi di riparazione, che il c.t.u. ha quantificato in Euro 25.198,17 oltre IVA e che devono ritenersi tutti causalmente riconducibili al sinistro, sia con riguardo ai danni alla parte posteriore, direttamente causati dall'impatto con il veicolo assicurato con la compagnia convenuta, sia con riguardo a quelli afferenti alla parte anteriore, causati dal rimbalzo del minibus tamponato;

- danni relativi al recupero del veicolo per Euro 1.000,00, non contestati;
- danni relativi al noleggio sostitutivo per la prosecuzione del viaggio, pari a Euro 727,27, non contestati.

Quanto ai danni derivanti dal fermo tecnico del veicolo, occorre premettere che la società attrice ha provato che l'indisponibilità del veicolo nel periodo di fermo indicato è stata causata in parte dall'importanza dei gravissimi danni subiti dal veicolo, richiedenti complesse e lunghe operazioni di riparazione come documentato dalla descrizione dei danni e dal corredo fotografico allegato alla c.t.u. e, in parte, dalla tardiva assegnazione, da parte della compagnia assicuratrice convenuta, dell'incarico al proprio perito di fiducia di stimare i danni stessi.

In particolare, risulta che il sinistro sia stato oggetto di espressa denuncia con richiesta di risarcimento in data 4.12.2015, meno di venti giorni dopo il sinistro stesso. Risultano poi successivi solleciti del legale della società attrice. Il perito risulta incaricato dalla V.A. in data 2.2.2016 ed avere fatto il primo rilievo in data 5.2.2016 (v. rapporto di stima allegato dalla convenuta). Stante il divieto di procedere alle riparazioni prima dello scadere del termine di giorni 60 di cui all'[art. 148 D.Lgs. n. 209 del 2005](#), il fermo appare anche sotto questo profilo giustificato.

Va sul punto precisato che la disposizione appena richiamata subordina espressamente l'esecuzione della riparazione al decorso del termine di giorni 60 ("il termine indicato al periodo precedente" è proprio quello di giorni 60 da ridursi a trenta nel caso di constatazione amichevole del sinistro).

Inoltre, l'invio della richiesta di risarcimento agli uffici centrali dell'assicuratrice piuttosto che all'ufficio di liquidazione dei sinistri, come richiesto dall'[art. 10, D.P.R. n. 45 del 1981](#), non pare giustificare i due mesi di ritardo nella stima dei danni, considerato che la trasmissione interna della richiesta non poteva comportare un allungamento così rilevante dei tempi di evasione della richiesta stessa.

Vanno, pertanto, riconosciuti i maggiori costi sostenuti dalla società attrice per lo svolgimento di servizi di trasporto mediante veicoli sostitutivi noleggiati allo scopo, per un ammontare di Euro 6.871,80 al netto dell'iva. I testi sentiti sui capitoli relativi alla sostituzione del veicolo danneggiato hanno confermato la circostanza, mentre le fatture allegate indicano il noleggio di veicoli con numero di posti analogo a quello del minibus o, comunque, non sono riferite al noleggio di veicoli di categoria e dimensione superiore.

Non vi è, invece, alcuna prova del mancato guadagno prospettato genericamente e apoditticamente dall'attrice, la quale non ha offerto alcun elemento obiettivo al fine di un'eventuale liquidazione anche equitativa del danno medesimo ai sensi dell'[art. 1226](#) c.c., com'era certamente in suo potere fare allegando documentazione contabile e aziendale dalla quale poter ricavare la redditività del veicolo ovvero di specifiche occasioni di lavoro perdute (anche i capitoli di prova dedotti sul punto risultano assolutamente generici).

Conclusivamente, dunque, spetta all'attrice un risarcimento pari a Euro 33.797,24 complessivi, oltre iva, dal quale occorre detrarre l'acconto di Euro 10.000,00 già versato dalla compagnia convenuta, per un residuo di Euro 23.797,24 oltre iva.

Sulla somma dovuta decorrono rivalutazione monetaria e interessi legali come da dispositivo, oltre che gli interessi legali sulle somme liquidate ad oggi.

Le spese, comprensive di quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore del danno accertato e della complessità della causa, caratterizzata dall'espletamento di c.t.u. e dall'assunzione di testi con delega a due Tribunali diversi da quello adito.

Va disposta la segnalazione all'I. della presente sentenza, ai sensi dell'art. 148, D.Lgs. n. 209 del 2006, avendo la compagnia di assicurazioni offerto una somma inferiore di oltre la metà al danno residuo accertato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 23.797,24 oltre iva, con aggiunta della rivalutazione monetaria istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 16.11.2015 ad oggi, nonché interessi legali sulla somma liquidata ad oggi;

condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche, spese di notifica e intimazione testi, spese di c.t.p. pari a Euro 1.268,80);

pone le spese di c.t.u. a carico dei convenuti, in solido tra loro.

dispone la trasmissione della presente sentenza all'I., via del Q. 21 00187, R., tel. (...), I.@pec.I..it.

Conclusione

Così deciso in Busto Arsizio, il 9 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2020.